

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n° 6

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

ATTIVITÀ ISPETTIVA

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

L. Cost. 26 febbraio 1948 n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna)

R.D. 18 Novembre 1923 n. 2440 (nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e della contabilità dello stato;

R.d. 23 maggio 1924 n. 827 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e della contabilità dello stato;

Regolamento CE n. 1260/1999

Regolamento CE n. 1685/2000 del 28/07/2000 - Disposizioni di applicazione del Regolamento CE 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali

Regolamento CE n. 438/2001: attività ispettiva sui fondi Comunitari, certificazione delle dichiarazioni di spesa da parte dell'Autorità di Pagamento;

Regolamento CE n. 448/2004;

Regolamento CE n. 1681/1994;

Regolamento CE n. 1159/2000;

Regolamento CE n. 2988/1995;

Regolamento CE n. 2185/1996;

Regolamento CE n. 659/1999;

Regolamento CE n. 2035/2005;

Statuti e Leggi regionali

L.R. n. 47 del 01/06/1979 - Ordinamento della formazione professionale in Sardegna.

L.R. 5 maggio 1983 n. 11 – Norme in materia di bilancio e di contabilità della regione;

L. R. 31/1998 “Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione”;

ALTRE FONTI:

Decisione Commissione U.E. n. 2359/2000 del 8.8.2000 - modificata con decisione della Commissione UE n. 4820 del 1.12.2005 di approvazione del POR Sardegna;

Deliberazione del 27/17 del 1.8.2002 (Attuazione Reg. CE 2061/97 e Reg. CE 438/2001 della Commissione- costituzione ufficio per il controllo di secondo livello e attribuzione di funzioni);

Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna 30 dicembre 1992, n. 43/181;

Deliberazione Giunta Regionale della Sardegna 29 aprile 2003 n. 13/37;

Deliberazione Giunta Regionale della Sardegna 6 settembre 2005 n. 42/15;

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Attività di controllo e ispettive (Art. 67 D. lgs 196/2003).

Materia tributaria e doganale (art. 66 D. lgs 196/2003)

Benefici economici ed abilitazioni (art. 68 D. lgs 196/2003)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica ☒

Convinzioni religiose ☐ filosofiche ☐ d'altro genere ☐

Opinioni politiche ☐

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, ☒ filosofico, politico o sindacale

Stato di salute: attuale ☒ pregresso ☒ dati relativi a familiari dell'interessato ☐

Vita sessuale ☐

Dati giudiziari ☒

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

automatizzato ☒

manuale ☒

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

raccolta diretta presso l'interessato ☒

acquisizione da altri soggetti esterni ☒

**Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo,**

blocco, cancellazione, distruzione.

[X]

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare: (Assessorati) – controlli di primo e secondo livello sul POR Sardegna 2000-2006, Programmi LEADER + e INTERREG IIIA, POP 1994-1999; ultimata l'attività di controllo e ispezione, l'eventuale sanzione viene applicata con un provvedimento amministrativo del dirigente preposto al Servizio competente in materia di gestione del bilancio della Ragioneria Generale e tale provvedimento viene comunicato al Servizio trattamento economico del personale, all'interno della stessa Direzione Generale della Ragioneria, per la trattenuta della sanzioni pecuniarie in busta paga. **[X]**

di altro titolare: Guardia di Finanza, OLAF, Dipartimento per le politiche comunitarie - controlli di primo e secondo livello sul POR Sardegna 2000-2006, Programmi LEADER + e INTERREG IIIA, POP 1994-1999;

- Enti attuatori POR; **[X]**

Comunicazione:

Competente autorità giudiziaria (legge regionale 31/98 - Disciplina del personale e dell'organizzazione degli uffici della Regione;

Commissione Europea (Reg. CE 1260/1999 – Disposizioni generali sui fondi strutturali; Reg. CE 1681/1994 – Irregolarità e recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento delle politiche strutturali; Reg. CE-EURATOM 2988/1995 – Tutela degli interessi finanziari delle Comunità.

Guardia di Finanza (Decreto del Presidente della Repubblica 600/1973 – Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Decreto legislativo 68/2001 – Adeguamento dei compiti del corpo della Guardia di Finanza. **[X]**

Diffusione

[]

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Ufficio ispettivo

L'attività ispettiva concerne l'effettuazione, sulla base delle direttive della Giunta regionale e secondo programmi di attività definiti collegialmente dagli ispettori, di ispezioni presso l'amministrazione e gli enti, volte ad accertare la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti e la regolarità amministrativo-contabile, nonché l'adeguata e corretta utilizzazione del personale e l'andamento generale dell'ufficio sottoposto a ispezione, tenendo anche conto delle segnalazioni dell'utenza e delle organizzazioni di categoria, nonché, su disposizione o autorizzazione del

Presidente della Giunta, di inchieste e ispezioni di carattere straordinario che si renda necessario effettuare in determinati uffici dell'Amministrazione e degli enti.

Il dirigente ispettore:

- nello svolgimento delle attività ispettive ha il potere di verificare ed acquisire atti e di ricevere testimonianze, delle quali redige processo verbale. Qualora l'ufficio oggetto dell'ispezione rifiuti l'esibizione di particolari atti o documenti, il dirigente ispettore ne riferisce immediatamente al Presidente della Giunta.
- al termine degli accertamenti, riferisce al Presidente della Giunta l'esito dell'ispezione o dell'inchiesta affidatagli, segnalando tutte le irregolarità accertate e formulando proposte sui provvedimenti da adottare. In caso di urgenza propone immediatamente agli organi competenti i provvedimenti necessari per eliminare gli inconvenienti rilevati. Trasmette inoltre alla direzione generale del personale copia della relazione ispettiva, per le parti concernenti le disfunzioni riscontrate nell'organizzazione degli uffici e nella gestione del personale, e comunica tutti i fatti che possono dar luogo a provvedimenti disciplinari.
- se nell'esercizio delle sue funzioni rilevi fatti costituenti reato, per la cui punibilità non sia prescritta querela dell'offeso, è tenuto a farne rapporto direttamente alla competente autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale.

Il trattamento ha per oggetto le attività di vigilanza presso l'amministrazione e gli enti dipendenti e strumentali della Regione.

L'Ufficio del controllo di II livello svolge le funzioni obbligatorie di controllo relative alla verifica dell'efficacia dei sistemi di gestione e di controllo, e della regolarità nell'esecuzione delle operazioni cofinanziate dai Fondi comunitari, attraverso controlli a campione sugli interventi e la certificazione sulle dichiarazioni di spesa.

Il Certificatore Indipendente presenta annualmente, e a conclusione del programma di intervento, alla Commissione Europea una dichiarazione che sintetizza le conclusioni dei controlli effettuati negli anni precedenti ed esprime un giudizio sulla fondatezza della domanda di pagamento del saldo finale, nonché sulla legalità e regolarità delle operazioni cui si riferisce la certificazione finale delle spese.

Il trattamento ha per oggetto l'attività di controllo presso Assessorati ed Enti strumentali della Regione, nonché organismi pubblici e privati coinvolti a vario titolo nelle fasi di programmazione, gestione e controllo dei programmi comunitari, le attività di vigilanza presso l'amministrazione e gli enti dipendenti e strumentali della Regione.

Ragioneria

Le ispezioni vengono eseguite da funzionari del Servizio Gestione Bilancio della Ragioneria, presso la sede di servizio del funzionario delegato. Delle ispezioni viene redatto apposito verbale, sottoscritto dai funzionari che hanno eseguito l'ispezione e tenuto agli atti della Ragioneria sia al

fine di certificare l'esito positivo che al fine, eventualmente, di un ulteriore seguito nel caso di applicazione di sanzioni.

Centro Regionale di Programmazione

Per garantire una sana gestione finanziaria dei fondi comunitari, in conformità dei principi e delle norme generalmente riconosciute ed in particolare al fine di garantire adeguatamente la correttezza, la regolarità e l'ammissibilità delle domande di contributi comunitari, gli Stati membri (la regione) trasmettono alla Commissione l'elenco delle irregolarità che hanno formato oggetto di un primo atto di accertamento amministrativo o giudiziario.

Il flusso informativo prevede la trasmissione di dati relativi ad irregolarità o frodi rilevate in sede di controllo da parte degli organi competenti (Guardia di Finanza, Ufficio di controllo di II livello, Responsabili di Misura, altri), all'Autorità di Gestione, con cadenza trimestrale.

L'autorità di gestione informa il Dipartimento per le Politiche Comunitarie.

Assessorato al lavoro

L'attività ispettiva concerne la verifica della legittimità, del buon andamento, dell'imparzialità dell'attività amministrativa, nonché della rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti; nonché l'accertamento, nei limiti delle finalità istituzionali, con riferimento a dati sensibili e giudiziari relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad atti di controllo o di sindacato ispettivo di cui all'articolo 65, comma 4.

Il trattamento ha per oggetto le attività di vigilanza sugli enti dipendenti e strumentali della Regione, nonché altre attività ispettive svolte dalla Regione, dagli enti strumentali regionali e dagli enti vigilati dalla Regione, connesse allo svolgimento di funzioni istituzionali e non indicate nelle specifiche schede del Regolamento, alle quali si rinvia per quanto riguarda la normativa di riferimento.